

IN BREVE n. 19

a cura di

Marco Perelli Ercolini

CORTE DEI CONTI e MEDICO DI MEDICINA GENERALE

I medici di base convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e i farmacisti che, disponendo con la loro attività di risorse pubbliche, altro non sono che professionisti che erogano un pubblico servizio, rispondono alla Corte dei conti per i danni causati all'erario nell'esercizio delle loro attività. Lo ha affermato la Corte dei conti campana, colla ordinanza numero 131/2006, intervenendo su una vicenda di ricette false, sciogliendo così i dubbi e le perplessità che erano sorti in merito alla configurazione dei soggetti chiamati a rispondere dei danni subiti dal SSN.

In particolare, il medico di base, giacché opera in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, svolge un'attività di prestazione d'opera professionale con i requisiti della parasubordinazione nei confronti dell'Azienda sanitaria locale. Ne deriva che se provoca un danno erariale ne risponde innanzi alla Corte dei Conti.

Anche il farmacista, professionista che per conto dell'ASL eroga un servizio pubblico disponendo delle risorse pubbliche nell'ambito dell'organizzazione sanitaria, è soggetto a precisi obblighi e doveri che, se violati, ne causano il rinvio alla magistratura contabile per responsabilità amministrativa.

REDDITI DA ATTIVITA' INTRAMOENIA - FISCO E TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE da Sole 24 Ore del 4 giugno 2006 risposta numero 1976

La spesa sostenuta per la tassa di iscrizione all'Ordine dal medico con attività libero professionale intramoenia non è deducibile in forma analitica in quanto i compensi percepiti per l'attività intramuraria costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera e del Tuir) la cui determinazione avviene secondo le regole previste dal successivo articolo 52.

Allegato

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - D.P.R. 22-12-1986 n. 917

Aggiornato al 15 febbraio 2006

Articolo 50

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

- a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
- c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un

rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49113, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53114, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera *a)*, e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 44115;

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Articolo 52

Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 51123 salvo quanto di seguito specificato:

a) [ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 50, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro non concorrono a formare il reddito fino ad un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a 5 milioni di lire, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria]125;

a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 50, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento;

b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 50, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al

rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;

c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere *h*) e *i*) del comma 1 dell'articolo 50 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 51. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli; [Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito nel periodo d'imposta];

d) [per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera *h-bis*) del comma 1, dell'articolo 50, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 51. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera *g-quinquies*) del comma 1, dell'articolo 44127, se determinabili]128;

d-bis) i compensi di cui alla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 50129, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni (9.296,22 euro, *n.d.r.*) al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-*bis* per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni (3.098,74 euro, *n.d.r.*);

d-ter) [per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera *h-bis*) del comma 1, dell'articolo 50, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 51. Le stesse assumono al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili].

FISCO E RITARDATI PAGAMENTI

Per l'applicazione delle sanzioni su ritardati pagamenti da parte del contribuente, il Fisco non deve fare riferimento alla scadenza formale del calendario ma a quella sostanziale. Vale cioè il giorno di scadenza effettivo entro il quale il contribuente ha potuto eseguire il versamento (Cassazione numero 10012 depositata in cancelleria il 28 aprile 2006 - registro generale 17939/00).

Allegati

Gli adempimenti in genere (compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadere in un giorno festivo ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile, del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 1994 numero 330 convertito in legge 27 luglio 1994 numero 473 e dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997 numero 241, sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.

Legge 13/62, articolo 1

«...sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione o di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento, o operazione, da effettuarsi presso... le aziende e istituti di credito... quando scadono in giorno feriale che... sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari».

Codice civile, articolo 2963, comma 3

«se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo».

Cassazione, sentenza 11397/95

«...l'articolo 1187 Cc configura la proroga... quale norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile come tale».

FISCO E INDENNITA' PER FERIE NON GODUTE

Secondo l'amministrazione finanziaria (circolare 326/E del 1997 paragrafo 2.1), l'indennità per ferie non godute costituisce reddito imponibile.

Allegato

Ministero delle finanze

Circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997

2. Redditi di lavoro dipendente - Determinazione

2.1 Componenti che concorrono a formare il reddito

.....omissis

- le indennità comunque denominate, ivi comprese quelle di trasferta (sia pure con il limite previsto nel successivo comma 5), per ferie non godute, di cassa o di maneggio di denaro, di residenza e alloggio, di vestiario e rappresentanza, per lavori nocivi e pericolosi, sostitutiva del servizio di trasporto, integrativa speciale dei dipendenti pubblici, di contingenza, di missione continuativa di cui all'articolo 16, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di salvataggio di cui agli articoli 491 e 983 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, "una tantum" dei dipendenti dei Ministeri trasferiti ad altre amministrazioni a seguito delle procedure di mobilità, etc., nonché tutte quelle connesse alle peculiari modalità di svolgimento della prestazione come quelle relative alla sede disagiata, al rischio, al luogo sempre variabile e diverso dell'attività o al volo o navigazione (con il limite di cui al successivo comma 6) o ai trasferimenti della sede di lavoro (con il limite di cui al successivo comma 7);

.....omissis

FISCO E BORSE DI STUDIO

Sulle borse di studio erogate da enti universitari italiani per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di cui all'articolo 4, legge 210/1998, vige un regime speciale di esenzione da tassazione.

Se la borsa è erogata da un ente estero, non potendo applicarsi un principio analogico, essa dovrà ritenersi soggetta a imposta come reddito assimilato a quelli da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del Tuir.

Allegati

Legge 3 luglio 1998, n. 210

"Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo."

Articolo 4.

Dottorato di ricerca

1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri

per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post laurea e post dottorato.

4. Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;

b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;

c) il numero, comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università.

7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.

8. Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Aggiornato al 15 febbraio 2006

Articolo 50

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

..... omissis

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

.....omissis

MEDICO CENSURATO SUI PAGAMENTI da Sole 24 ore del 6 giugno 2006

Per aver conseguito un «ingiusto profitto non dovuto, danneggiando il decoro, la dignità e l'etica professionale» un cardiologo di Alessandria non potrà esercitare la professione per due mesi: è quanto stabilito dalla sentenza 13004 della Terza sezione civile della Corte di cassazione. 11 medico si era fatto pagare, in qualità di dipendente ospedaliero, le visite di due pazienti, una avvenuta nel 1998 e l'altra nel 2001.

PUBBLICITA' SANITARIA RIFORMA IN ARRIVO

Secondo il Consiglio di stato (adunanza 8 maggio 2006) in campo sanitario è in atto un vero e proprio dilagare di pubblicità irregolare e selvaggia e il decreto 657/1994, che finora ha disciplinato la materia, va riscritto.

In particolare i tecnici del dicastero del ministro Livia Turco dovranno tener conto:

- di prevedere che tutte le voci siano espresse in termini italiani, abrogando espressioni in lingua inglese
- e soprattutto che le regole di comunicazione previste per la pubblicità sanitaria siano applicate non solo alle forme tradizionali di comunicazione (targhe, insegne, inserzioni), ma anche negli spazi pubblicitari telefonici, quelli degli elenchi generali di categoria, dei periodici, nonché alla comunicazione sanitaria effettuata sui siti internet.

TARIFFE PROFESSIONALI, MINIMI A NORMA EUROPEA

La inderogabilità ai minimi tariffari professionali non sarebbe contraria al diritto comunitario, essendo compatibile la determinazione delle tariffe.

Infatti non violerebbe il principio della concorrenza, ma evitando la corsa al ribasso del costo delle prestazioni professionali ne garantirebbe, al contrario, la qualità a favore dei diritti individuali e degli stessi interessi pubblici che si connettono al buon esercizio dell'atto professionale, impedendo che tra i professionisti si scateni, andando oltre il minimo tariffario, una concorrenza al ribasso che potrebbe compromettere la validità delle prestazioni, tutelando inoltre il professionista dal pericolo di dover sottostare a pretese economiche al ribasso da parte del cliente.

Questi principi sono stati sostenuti dall'Avvocatura dello stato dinanzi alla Corte di giustizia europea per un contenzioso sulle tariffe forensi (cause C-94/04 e C-202/04), ma è un principio valido anche per le altre categorie professionali.

In precedenza nel 2002, sentenza Arduino (causa C-35/99), la Corte di giustizia europea aveva ammesso la legittimità del sistema italiano di determinazione delle tariffe forensi sottolineando il carattere pubblicistico del provvedimento di approvazione del tariffario da parte del ministro guardasigilli.

INDENNITA' DI MATERNITA' IN CASO DI CONVERSIONE A TEMPO PIENO DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME

Secondo il messaggio INPS 11635/2006 in caso di conversione a tempo pieno di un contratto di lavoro a part time, con riferimento all'articolo 60 punto 2 del Dlgs 151/2001, nel caso in cui sia stata concordata la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno per un periodo in parte coincidente col congedo di maternità (astensione obbligatoria), va presa a calcolo la situazione più favorevole e cioè come base di calcolo, per l'indennità di maternità, la retribuzione dovuta per l'attività lavorativa a tempo pieno che sarebbe stata svolta se non fosse intervenuta l'astensione obbligatoria per la maternità.

Allegati

Art. 60 D.Lgs. 151/2001

Lavoro a tempo parziale

2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4.

Messaggio 13 aprile 2006 numero 11635 dell'Inps

“Indennità di maternità in caso di conversione a tempo pieno del contratto di lavoro part-time”

L'articolo 60 del D.Lgs.n.151/2001, al secondo comma prevede testualmente “ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno, per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di

maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall'art. 23, comma 4".

La suddetta norma va interpretata nel senso di considerare quale base di calcolo per l'indennità in questione, relativamente al periodo di astensione obbligatoria coincidente con la prevista attività lavorativa a tempo pieno, anziché la retribuzione del periodo di paga precedente l'inizio del congedo della lavoratrice, la retribuzione dovuta per l'attività lavorativa a tempo pieno che la stessa avrebbe svolto se non avesse dovuto astenersi in ragione del proprio stato.

La suddetta interpretazione è coerente con l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale, sempre più tendente ad assicurare l'effettiva tutela dei genitori lavoratori, secondo la quale occorre rimuovere quegli ostacoli di ordine economico che rendono in concreto più difficile lo svolgimento del ruolo insostituibile di madre o di padre; di qui la necessità di evitare che, dalla disciplina del rapporto di lavoro derivi una sostanziale menomazione economica a motivo della maternità o paternità.

CONGEDI PARENTALI E PERMESSI

Non può essere riconosciuto al padre lavoratore dipendente il diritto a godere dei riposi giornalieri come previsti dalla lettera b) dell'art. 40 del D.Lgs. 151/2001 per accudire il primo figlio (due ore giornaliere durante il primo anno di vita) se contemporaneamente la madre sta fruendo del congedo di maternità (o parentale) per lo stesso figlio. Il congedo spetta, invece, nel caso in cui la madre sia in astensione (obbligatoria o facoltativa) per altro evento, ivi compreso il secondo figlio, in conformità alla ratio dell'art. 41 del Testo unico che sancisce il raddoppio dei periodi di riposo nei casi di parto plurimo, e la possibilità per il padre di utilizzare le ore aggiuntive, al fine di garantire le cure fisiche e affettive necessarie a più figli (messaggio INPS numero 14724 del 19 maggio 2006).

ANALISI DI LABORATORIO E IVA da Italia Oggi del 9 giugno 2006

Le analisi effettuate da un laboratorio privato per conto di una struttura sanitaria, a fronte di prescrizioni mediche a fini di prevenzione, possono rientrare nell'esenzione dall'Iva prevista dall'art. 13, parte A, lett. b), della sesta direttiva, per le cure mediche dispensate da istituti debitamente riconosciuti.

In particolare, l'esenzione non può essere subordinata alla condizione che le prestazioni siano rese sotto controllo del medico, in quanto la direttiva mette sullo stesso piano le professioni mediche e paramediche. E' quanto emerge dalla sentenza dell'8 giugno 2006 della Corte di giustizia dell'Ue, relativa al procedimento C-106/05, promosso dalla Corte tributaria federale tedesca per sapere se l'art. 13, parte A, nn. 1, lett. b), e 2 della sesta direttiva, consenta agli stati membri di subordinare l'esenzione fiscale di analisi mediche di laboratorio, prescritte da medici generici, alle condizioni indicate in tale norma.

COMMISSIONI PARLAMENTARI - Composizione degli organi legislativi di Camera e Senato

Igiene e Sanità

Telefono segreteria 06 67062837

Competenze - Si occupa di igiene, assistenza e politiche sanitarie, problemi socio-sanitari.

- **Presidente:** Ignazio Roberto Marino (Ulivo).
- **Vicepresidenti:** Giuseppe Caforio (Misto), Cesare Corsi (An).
- **Segretari:** Sandra Monacelli (Udc), Gianpaolo Siivestri (Iu-Verdi-Com).
- **Componenti:** Emanuela Baio Dossi (Ulivo), Fiorenza Bassoli (Ulivo), Laura Bianconi (Fi), Paola Binetti (Ulivo), Paolo Bodini (Ulivo), Daniele Bosone (Aut), Valerio Carrara (Fi), Ombretta Colli (Fi), Erminia Emprin (Rc-Se), Albertino Gabana (Lnp), Enzo Giorgio Ghigo (Fi), Domenico Gramazio (An), Nuccio Iovene (Ulivo), Antonio Lorusso (Fi), Piergiorgio Massidda (Dc-Ind-Ma), Antonio Polito

(Ulivo), Anna Maria Serafini (Ulivo), Antonio Tomassini (Fi), Achille Totaro (An), Tiziana Valpiana (Rc-Se).

Lavoro, previdenza sociale

Telefono segreteria 06 67062584

Competenze - Si occupa di rapporti di lavoro privato, sicurezza del lavoro, politiche sociali, previdenza, interventi di sostegno al reddito, formazione professionale, cooperazione.

- **Presidente:** Tiziano Treu (Ulivo).
- **Vicepresidenti:** Benedetto Adragna (Ulivo), Oreste Tofam (An).
- **Segretari:** Carmelo Morra (FI), Stefano Zuccherini (Rc-Se).
- **Componenti:** Luigi Bobba (Ulivo), Gennaro Coronella (An), Marcello Dell'Utri (Fi), Antonio De Poli (Udc), Piero Di Siena, (Ulivo), Dario Galli (bnp), Massimo Livi Bacci (Ulivo), Vidmer Mercatali (Ulivo), Colomba Mongiello (Ulivo), Emiddio Novi (Fi), Oskar Peterlini (Aut), Filippo Piccone (Fi), Sergio Pininfarmna (Misto), Nedo Lorenzo Poli (Udc), Giorgio Roilo (Ulivo), Maurizio Sacconi (Ffr), Giorgio Clelio Stracquadanio (Dc-Ind-Ma), Dini Tibaldi (Iu-Verdi-Com), Franco Turigliatto (Rc-Se), Pasquale Viesnoli (An).

VIA LIBERA AL CONTRATTO DEGLI OSPEDALIERI

Via libera dal Consiglio dei ministri di ieri al contratto per il secondo biennio economico 2004-2005 dei medici del Servizio sanitario nazionale a tre mesi dalla della pre-intesa del 9 marzo e ad accordo già scaduto da cinque mesi: il 31 dicembre 2005. Manca ora il parere della Corte dei conti che però non è vincolante. Infatti negli ultimi tempi le Regioni hanno sempre dato il loro via libera d'ufficio. Gli aumenti non sono uguali per tutti e cambiano in base agli incarichi. Uguale per tutti c'è solo lo stipendio base:141 euro. A fare la differenza è il salario di posizione minimo, che diventa unico e fisso con il nuovo contratto. Per le funzioni di minore responsabilità (dai medici dirigenti di struttura semplice in giù) gli aumenti sono di 89 euro circa. I primari, si raggiungono quasi 205 euro.

Il contratto prevede anche una 'una tantum' che vale per tutti 628,08 euro.

Incrementate anche di 50 euro le "guardie notturne". L'ora di straordinario varrà 24,57 euro di giorno, 27,78 euro di notte o nei giorni di festa e 32,05 euro di notte nei giorni festivi.

Altra novità è la creazione di un nuovo livello economico (con un superminimo di circa 1.030 euro l'anno) riservato soprattutto ai dirigenti con incarico professionale. Ma per ottenerlo, dovranno superare una verifica dopo 15 anni di attività.

Allegato

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI BIENNIO ECONOMICO 2004 – 2005

Treatmento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo

Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2004 - 2005

Dall'1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico è incrementato di €60,00 lordi mensili.

Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in €38.978,00.

- Dall'1 febbraio 2005 lo stipendio tabellare è incrementato di ulteriori €81,00 lordi mensili.

Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in €40.031,00.

Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito ad esaurimento nel biennio 2004 - 2005

- Dall'1 gennaio 2004, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici a tempo definito, con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo, è incrementato €32,40
Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato rispettivamente in € 20.834,63 .
- Dall'1 febbraio 2005 gli stipendi tabellari sono ulteriormente incrementati di €41,68.
Lo stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilità, è i rideterminato in €21.376,47.

**Retribuzione di posizione minima contrattuale
dei dirigenti**

Dall'1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo è così rideterminata:

	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003	Incremento annuo	Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2004
Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica	8.196,51	999,60	9.196,11
Dirigente incarico struttura complessa: area medicina	7.116,08	867,84	7.983,92
Dirigente incarico struttura complessa: area territorio	6.583,09	802,80	7.385,89
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	5.735,36	435,60	6.170,96
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000	2.374,32	435,60	2.809,92
Dirigente equiparato	2.374,32	-	2.374,32
Dirigente < 5 anni	0	-	0,00

Dall'1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata:

	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005	Incremento annuo	Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 febbraio 2005
Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica	9.196,11	1.236,72	10.432,83
Dirigente incarico struttura complessa: area medicina	7.983,92	1.073,64	9.057,56
Dirigente incarico struttura complessa: area territorio	7.385,89	993,24	8.379,13
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	6.170,96	539,04	6.710,00
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000	2.809,92	539,04	3.348,96
Dirigente equiparato	2.374,32	-	2.374,32
Dirigente < 5 anni	0	-	0,00

Dal 31 dicembre 2005 la retribuzione di posizione è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:

	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005	Incremento annuo	Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31 dicembre 2005
Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica	10.432,83	222,60	10.655,43
Dirigente incarico struttura complessa: area medicina	9.057,56	193,32	9.250,88
Dirigente incarico struttura complessa: area territorio	8.379,13	178,80	8.557,93
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	6.710,00	97,08	6.807,08
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000	3.348,96	97,08	3.446,04
Dirigente equiparato	2.374,32	-	2.374,32
Dirigente < 5 anni	0	-	0,00

Gli incrementi non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni, ma si aggiungono alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente.

Retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento

Per i dirigenti medici a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico la retribuzione di posizione minima unificata rimane fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse al 31 dicembre 2003.

Gli aumenti 2004-2005 in euro mensili lordi pro capite

<u>SINTESI DEGLI AUMENTI</u>	
<u>Dirigenti di struttura complessa area chirurgica</u>	345,91
<u>Dirigenti di struttura complessa area medica</u>	318,90
<u>Dirigenti di struttura complessa area territorio</u>	305,57
<u>Dirigenti di struttura semplice</u>	230,31
<u>Dirigente di alta specialità</u>	230,31
<u>Dirigente con meno di 15 anni di anzianità</u>	141,00
<u>Dirigente con meno di 5 anni di anzianità</u>	141,00

Turni di guardia notturni

Dal 31 dicembre 2005 per ogni turno di guardia notturna in orario e fuori dell'orario di lavoro è stabilito un compenso del valore di €50,00.

Il compenso si cumula con l'indennità notturna.

Il compenso non spetta qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia notturna prestato fuori dell'orario di lavoro
Il compenso compete invece per le guardie fuori dell'orario di lavoro che danno luogo al recupero dell'orario eccedente.

Effetti dei benefici economici

Gli aumenti hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'indennità alimentare dell'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

I benefici economici hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo.

Agli effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale.

Una tantum

Ad ogni dirigente medico competono le seguenti somme una tantum: per il 2004 €200,20 e per il 2005 €426,88.

Riassumendo

Incremento del tabellare di 141 euro mensili (60 per il 2004 ed 81 per il 2005).

- Incremento della contribuzione minima unificata in base alle fasce di attribuzione degli incarichi (circa 2.000 euro annui per i dirigenti di struttura complessa e circa 1.000 euro annui per gli altri incarichi)
- Riconoscimento agli "ex aiuti" senza incarico di struttura, con almeno 15 anni di servizio, di un nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale.
- Incremento del valore dello straordinario che dal 1.1.2006 è di euro 24,59 (diurno), 27,80 (notturno) e 32,08 (notturno festivo).
- Riconoscimento di una indennità aggiuntiva di 50 euro per ciascun turno di guardia notturno.
- Incremento del fondo per la retribuzione di risultato di 12,72 euro mensili per ciascun dirigente medico.
- Corresponsione di una somma "una tantum" per tutti i dirigenti medici pari ad euro 627,08 (200,20 per il 2004 e 426,88 per il 2005).

UNA NORMA DELLA FINANZIARIA 2006

La Finanziaria 2006 ha soppresso, nel pubblico impiego e quindi anche per gli ospedalieri, il pagamento delle festività nazionali e della festa del Santo patrono quando coincidono con la domenica.

Abolendo precedenti disposizioni di legge, lo prevede, nell'ambito delle riduzioni della spesa pubblica, l'articolo 1 comma 224 della legge 266/2005 (Finanziaria 2006) che, peraltro limitatamente ai pubblici dipendenti, ha abolito il diritto al pagamento delle festività nazionali e del Santo patrono allorché coincidenti con la domenica, anche se contrattualmente previste.